



PROVINCIA DI COMO

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO

C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078

UFFICIO GARE E CONTRATTI

tel.031.230356

e-mail : sapcomo@provincia.como.it

pec : sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO - PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI COMO. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPIENZA FINO A 50 POSTI E CON ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN RETE (PER UN FABBISOGNO DI MAX 1.170 POSTI). CIG 987412628C

ID SINTEL 171275086

QUESITO PERVENUTO ALLA STAZIONE

APPALTANTE AL 14/11/2023

FAQ. 1

QUESITO N. 1

Con la presente, in merito alla procedura di gara in oggetto, ci permettiamo di sottolineare come nei prossimi mesi giungerà a compimento la trattativa nazionale di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, considerabile CCNL di settore e di riferimento, ormai scaduto dal 2019.

Il rinnovo contrattuale si compirà realisticamente entro la fine del corrente anno e, sulla base delle previsioni ad oggi formulabili, comporterà un incremento del costo del lavoro tra il 12 e il 13%. A valle del rinnovo, saranno come di consueto pubblicate dal Ministero del Lavoro le tabelle aggiornate del costo del lavoro del CCNL Cooperative Sociali.

Nella documentazione di gara di cui all’oggetto oltre ai ripetuti richiami al pieno rispetto dei CCNL di riferimento, le clausole di revisione dei prezzi ovvero di modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 4.2 del Disciplinare di gara - Opzioni - Modifica dell’accordo quadro; art. 13 del Capitolato; art. 13 dello Schema di Contratto), vengono disciplinate con riferimento all’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con richiamo all’art. 13 comma 3 del Capitolato; all’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Ci pare quantomeno dubbio che una simile impostazione delle clausole di adeguamento dei contratti possa essere efficace nella previsione di assorbimento, in incremento dei valori contrattuali, degli incrementi del costo del lavoro che si realizzeranno nei prossimi mesi sulla base di quanto sopra esplicitato.

Vi chiediamo pertanto di voler alternativamente precisare:

a) l'efficacia della prevista impostazione nei documenti di gara delle clausole di adeguamento dei contratti o adeguamento dei prezzi nella previsione di assorbimento, in incremento dei valori contrattuali, degli incrementi del costo del lavoro che si realizzeranno nei prossimi mesi sulla base di quanto sopra esplicitato documentazione di gara;

b) direttamente nei documenti di gara, attraverso loro modifica, il recepimento di una clausola di revisione dei prezzi o adeguamento dei contratti funzionale all'assorbimento, in incremento dei valori contrattuali, degli incrementi del costo del lavoro che si realizzeranno nei prossimi mesi sulla base di quanto sopra esplicitato.

RISPOSTA N. 1

L'appalto è regolato dal D.Lgs 50/2016 e le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono soggette ai limiti e alle condizioni descritte puntualmente nell'art. 106 che il quesito correttamente richiama. Le norme vigenti alla data di pubblicazione del bando non prevedevano l'introduzione di clausole "automatiche" di revisione del prezzo in funzione del variare del costo di una delle componenti che compongono l'importo contrattuale (nel caso prospettato il costo del lavoro).

L'obbligo di inserire tale clausola appariva ancor meno praticabile in correlazione ad un evento (stipula del nuovo contratto collettivo di categoria) che ancora oggi si prospetta come carattere futuro e incerto.

La questione prospettata dal quesito è stata, per altro, oggetto di approfondimento da parte del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione nella circolare n. 0016044 del 18.05.2022 con la quale, nel riportare il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito alla revisione dei prezzi, si precisava che "...omissis...in mancanza di una clausola generale di revisione prezzi negli atti di gara, l'Amministrazione può pur sempre avvalersi del rimedio di revisione di cui all'articolo 106, comma 1 lett. e) del codice dei contratti pubblici "al ricorrere delle condizioni" e "nei limiti del 20% dell'importo del contratto". Detta previsione, infatti, consente, senza necessità di nuove procedure di affidamento, di procedere a modifiche del contratto entro le soglie di importi stabilite nei documenti di gara da parte delle stazioni appaltanti (nel caso di specie pari al 20% dell'importo del contratto), e a condizione che si tratti di modifiche "non sostanziali".

Per le motivazioni sopra esplicitate non si ritiene necessario integrare quanto già previsto all'art. 13 e 14 dello schema di contratto allegato ai documenti di gara.